

persuaso che questo lato è il principale, ed è quello appunto che non deve essere dimenticato, se si vorrà seriamente provvedere a rialzare la magistratura del regno.

Il primo gradino è questo; non dimentichiamolo, e provvediamo.

L'onorevole ministro sa che nell'attuale sistema i pretori hanno questa fatale condanna, o di non uscir mai da quella classe, o uscirne logori e stanchi dalle fatiche e dall'abbandono. È ben di rado che si apra la carriera dei tribunali ai pretori, essa pare riservata agli aggiunti giudiziari, i quali rendono per ciò sconsigliata la condizione dei pretori. La parte principale è questa senza dubbio. Sopra la retribuzione i pretori potrebbero porre minore importanza, quantunque anche per essi siano, come per tutti, rese più difficili le esigenze della vita; ma almeno non tolgasi loro la speranza d'un più discreto avvenire. Se tale speranza è loro tolta o di molto scemata, creda, signor ministro, che non avrà seriamente provveduto all'amministrazione della giustizia. Certo i pretori devono essere meglio retribuiti; ma, ciò che più importa, devono essere più considerati con assicurare ai medesimi una conveniente carriera, che è tutto il loro desiderio, e legittimo desiderio.

Ora chi interrompe, chi arresta la carriera dei pretori sono gli aggiunti giudiziari, questa ibrida istituzione, che si potrebbe dire non degli aggiunti giudiziari, ma di favoriti giudiziari, che rende malauguratamente desolante la condizione dei pretori. Da ambi i lati dunque la questione deve essere risolta; altrimenti si troveranno uomini, che si contentino del solo pane, e non saranno gli uomini per l'amministrazione della giustizia. I giovani d'intelligenza che vorranno percorrere la carriera giudiziaria avranno bisogno di spingere innanzi l'occhio, di osservare se non sorridente, meno cupo il loro avvenire.

Io quindi prego il signor ministro di dirmi quale è il suo pensiero, perchè, ripeto, io non conosco il progetto di legge che egli ha presentato al Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si sta stampando.

SALARIS. L'ho chiesto ad alcuni senatori, ma mi hanno risposto che non l'avevano visto.

Io prego dunque l'onorevole ministro di volermi dire qualche cosa a questo riguardo, come cioè sia regolata la condizione dei pretori di fronte a questi aggiunti giudiziari, qualora sia suo intendimento di conservare questi aggiunti giudiziari; io vorrei conoscere se questi dovranno ancora essere posti in modo da essere d'inciampo alla carriera dei pretori, precludendo loro quell'avanzamento al quale certamente hanno diritto di aspirare.

Io pregherei dunque il signor ministro di darmi una risposta a questo riguardo, e mi lusingo che, se sarà secondo il mio desiderio, varrà a far rinascere la più legittima speranza in una modesta e necessaria classe

d'impiegati, che fino dall'esordimento della loro carriera rendono utile servizio al paese.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Macchi, ma, non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Tubi.

TUBI. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia sopra un fatto che, quantunque di poca importanza, non cessa dal turbare nelle sue piccole proporzioni quell'uniformità nell'applicazione della legge, che deve essere, come la legge stessa, uguale per tutti.

A norma dell'articolo 58 della legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859 e degli articoli 84 e 85 del relativo regolamento del 31 gennaio 1864, il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblica trimestralmente l'elenco degli attestati di privativa industriale che hanno cessato di essere validi pel non eseguito pagamento della tassa annuale.

Quest'elenco constata adunque come fatto compiuto la dichiarata cessazione della validità dell'attestato di privativa industriale.

L'articolo 85 del regolamento dice:

« L'elenco sarà pure spedito ai procuratori del Re perchè all'uopo promovano l'azione di annullamento degli attestati pei quali non fu pagata la tassa annuale. »

Ora la maggior parte dei regi procuratori interpreta quest'articolo nel senso che l'azione giudiziaria non debba essere promossa se non quando siavi opposizione della parte. Alcuni pochi invece promuovono quest'azione giudiziaria, a mio credere, affatto inutile, onde dichiarare l'annullamento di una privativa industriale che ha già cessato di essere valida. L'azione viene promossa, ed il giudizio viene quasi sempre fatto in contumacia della parte. Le spese vengono compensate ed accollate per una metà al demanio, per una metà alla parte.

Io non istarò a far rilevare gl'inconvenienti di questa differenza nell'applicazione della legge, solo pregherei l'onorevole ministro a volersi informare della esattezza della mia asserzione, ed a voler provvedere perchè da tutti i procuratori del Re sia proceduto nello stesso modo all'applicazione della legge e del regolamento sulle privative industriali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò poche parole di risposta all'onorevole Tubi. La difficoltà da lui promossa è una questione puramente giudiziale. Si tratta di vedere se, nel caso di mancanza di pagamento della tassa annuale da parte di coloro che sono forniti di privativa industriale, si possa perdere la privativa stessa, per la sola pubblicazione che se ne fa nel giornale ufficiale, ovvero siavi bisogno di un'azione speciale promossa dinanzi al giudice per far dichiarare questa decadenza. I tribunali sono stati discordi nell'interpretare quella disposizione di legge, e nel seguire l'uno o l'altro sistema.